



www.garanzia giovani.regione.umbria.it

PON YEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
INIZIATIVA EUROPEA OCCUPAZIONE GIOVANI

AVVISO PUBBLICO

PIANO ESECUTIVO REGIONE UMBRIA GARANZIA GIOVANI

PARTE 1
CATALOGO UNICO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA
ATTIVAZIONE DELLA CATEGORIA
"TIROCINI EXTRACURRICULARI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE"
SEZIONE "GARANZIA GIOVANI"

PARTE 2
ATTUAZIONE DELLA MISURA TIROCINIO EXTRACURRICULARE
PER LA GARANZIA GIOVANI

NORME GENERALI E COMUNI

Art. 1

FINALITA' GENERALI E OGGETTO

1. Con il presente Avviso Pubblico la Regione Umbria detta disposizioni per:
 - a) la costituzione di una specifica categoria rivolta ai tirocini extracurricolari finanziati con risorse pubbliche a valere, in sede di prima attuazione, sul Piano esecutivo regionale "Garanzia Giovani" (di seguito "Piano Garanzia Giovani") nell'ambito del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa individuale in apposita sezione (di seguito "Catalogo") – **PARTE 1°**.
 - b) il finanziamento di quanto previsto dalla Scheda 5 del Piano Garanzia Giovani per l'attivazione di tirocini extracurricolari le cui proposte sono inserite nella apposita sezione del Catalogo – **PARTE 2°**.
2. A tal fine i principali riferimenti amministrativi e programmatici sono:
 - a) la D.G.R. n. 514 del 12/05/2014, che ha approvato il Piano Garanzia Giovani;
 - b) la D.G.R. n. 597 del 26/05/2014, che approva *Modifiche e integrazioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354*, contenente le disposizioni regionali in materia di tirocini extracurricolari (di seguito "Direttiva Tirocini", consultabile nel sito www.formazione.lavoro.regione.umbria.it).

PARTE 1°

CATALOGO UNICO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTIVAZIONE DELLA CATEGORIA "TIROCINI EXTRACURRICOLARI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE" SEZIONE "GARANZIA GIOVANI"

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art. 2

FINALITA' GENERALI E OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. La PARTE 1° prevede l'inserimento nella categoria Tirocini extracurricolari finanziati del Catalogo, in apposita sezione dedicata, di proposte formative di tirocinio da svolgersi in Umbria, finalizzate all'orientamento e/o all'inserimento e/o reinserimento al lavoro dei

destinatari del Piano Garanzia Giovani finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'acquisizione di conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro.

2. L'inserimento al Catalogo nell'apposita sezione dedicata è condizione per l'ammissione a finanziamento dei contributi previsti dal Piano Garanzia Giovani, Sezione n. 5. Modalità, termini e condizioni per il finanziamento sono definiti nella PARTE 2°.

ART. 3

SOGGETTI INTERESSATI

1. Ai fini del presente Avviso sono soggetti interessati:
 - a) *I Soggetti Promotori di tirocini extracurriculari*: ai sensi dell'art. 3 della Direttiva Tirocini, aventi sede legale/operativa in Umbria;
 - b) *I Soggetti Ospitanti di tirocini extracurriculari*: ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Tirocini, aventi sede legale/operativa in Umbria e che non siano stati oggetto di provvedimento regionale di sospensione ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Direttiva Tirocini.
2. I Soggetti Promotori, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica di cui al successivo art. 4, aderiscono al presente avviso secondo quanto previsto dai successivi artt. 5 e 6.
3. Il Soggetto Ospitante, assistito dal Soggetto Promotore, predispone la proposta formativa di tirocinio avvalendosi esclusivamente della Piattaforma informatica di cui al successivo art. 4.

ART. 4

PIATTAFORMA INFORMATICA PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE DI TIROCINIO NEL CATALOGO

1. Il Catalogo è costituito con il supporto di una Piattaforma informatica (di seguito "Piattaforma") per l'acquisizione delle proposte di tirocinio e per l'incontro tra Soggetti Promotori, Soggetti ospitanti e tirocinanti.

SEZIONE II

SOGGETTI PROMOTORI

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI

1. Sono ammessi a promuovere tirocini extracurriculari a valere sul Piano Garanzia Giovani esclusivamente i Soggetti Promotori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Avviso che abbiano prestato la propria adesione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi e che siano iscritti a Catalogo ai sensi del successivo art. 6.
2. L'adesione dei Soggetti Promotori è effettuata esclusivamente mediante la Piattaforma all'indirizzo web: <https://catalogotirocini.regione.umbria.it> secondo la procedura telematica prevista per il rilascio delle credenziali e la verifica dei requisiti. L'adesione potrà essere

effettuata a partire dalle ore 09:00 del 27/10/2014 e fino alla data ultima che sarà comunicata con successivo atto.

3. Ai fini dell'adesione, le dichiarazioni sono rese, sottoscritte, validate e trasmesse esclusivamente in via telematica ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante del Soggetto Promotore.
4. L'iscrizione al Catalogo è presupposto per la promozione ed il finanziamento di tirocini extracurriculari a valere sul Piano Garanzia Giovani e per l'ammissione a finanziamento della remunerazione dovuta al Soggetto Promotore ai sensi della successiva PARTE 2°.

ART. 6

AMMISSIBILITA' E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria effettua la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 5 e, in caso positivo, dispone l'iscrizione al Catalogo dei Soggetti Promotori di tirocini extracurriculari a valere sul Piano Garanzia Giovani e la contestuale pubblicazione nell'elenco telematico dei Soggetti Promotori.
2. L'avvenuta pubblicazione, che vale come notifica nei confronti del Soggetto Promotore, abilita il medesimo all'attivazione ed al finanziamento dei tirocini di cui al comma 1.
3. Sono cause di esclusione dalla iscrizione al Catalogo dei Soggetti Promotori di cui al comma 1 ciascuna delle seguenti circostanze:
 - a) non rivestire la qualità di Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Avviso;
 - b) inoltrare l'adesione con modalità diverse da quelle previste al precedente art. 5.
4. Il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria, per mezzo della Piattaforma, comunica agli interessati le esclusioni di cui al precedente comma 3.

SEZIONE III

REGISTRAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI E STIPULA DELLA CONVENZIONE

ART. 7

REGISTRAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI

1. i Soggetti Ospitanti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del presente Avviso che intendono ospitare tirocini extracurriculari a valere sul Piano Garanzia Giovani devono registrarsi esclusivamente nella Piattaforma all'indirizzo web: <https://catalogotirocini.regione.umbria.it> secondo la relativa procedura telematica per il rilascio delle credenziali.
2. Ai fini della registrazione, le dichiarazioni sono rese, sottoscritte, validate e trasmesse esclusivamente in via telematica ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 unitamente

a fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante del Soggetto Ospitante.

3. La registrazione alla Piattaforma potrà essere effettuata esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 09:00 del 27/10/2014 e fino alla data ultima che sarà comunicata con successivo atto.
4. La registrazione alla Piattaforma è presupposto per l'attivazione ed il finanziamento di tirocini extracurricolari a valere sul Piano Garanzia Giovani e consente ai Soggetti Ospitanti di prendere visione dell'elenco dei Soggetti Promotori al solo fine di facilitare l'incontro.

ART. 8

CONVENZIONE DI TIROCINIO

1. L'incontro tra Soggetti Promotori e Soggetti Ospitanti avviene su iniziativa di entrambe le parti.
2. Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante avvalendosi della Piattaforma compilano e validano in via telematica una sola Convenzione per l'attivazione di tirocini extracurricolari finanziati a valere sul Piano Garanzia Giovani, di cui alla successiva PARTE 2°.
3. La Convenzione definisce gli obblighi del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. In particolare:
 - a) l'indennità di partecipazione di cui alla PARTE 2°, è erogata al tirocinante, a valere sul PON YEI in attuazione del Piano Garanzia Giovani, dall' I.N.P.S. che agisce in qualità di sostituto d'imposta sulla base di comunicazione telematica periodica effettuata a cura dei Soggetti Promotori;
 - b) l'onere delle garanzie assicurative relative alla copertura INAIL e all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è assunto dal Soggetto Ospitante.
4. La Convenzione è compilata e validata online dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante per mezzo della Piattaforma. All'atto della validazione il sistema genera un file in formato .pdf da stampare in duplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante sono tenuti a conservare una copia della Convenzione sottoscritta, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero del lavoro.
5. La durata della Convenzione è fissata dalle parti. In ogni caso, non può superare il termine del 31/12/2018, fatte salve eventuali proroghe del termine previste con successivo atto.
6. La Convenzione è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo da parte del soggetto passivo.
7. E' facoltà del Soggetto Promotore e/o del Soggetto Ospitante recedere dalla Convenzione, previa motivata comunicazione al Servizio Politiche attive del lavoro della Regione Umbria, con decadenza delle Proposte di tirocinio inserite a Catalogo sulle quali non siano state presentate candidature ai sensi del successivo art. 17.

8. Qualora il recesso di cui al precedente comma sia dovuto a causa di forza maggiore, decadono anche le Proposte di tirocinio sulle quali sono state presentate candidature ai sensi del successivo art 17. In tal caso le candidature dei tirocinanti sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al Candidato e il Candidato può ripresentare la sua candidatura a valere su altra Proposta di tirocinio.
9. Qualora il recesso di cui al precedente comma 7 sia dovuto a cause diverse dalla forza maggiore le Proposte di tirocinio per le quali siano state presentate candidature ai sensi del successivo art. 17 non decadono e il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante sono tenuti ad effettuare la selezione dei candidati e, in caso di idoneità di uno di essi, ad attivare il tirocinio.

SEZIONE IV

PROPOSTE DI TIROCINIO

ART. 9

CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE

1. Le proposte di tirocinio hanno ad oggetto tirocini formativi e di orientamento o tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo della durata di sei mesi o di dodici mesi nel caso di tirocinio svolto da persone con disabilità o da soggetti svantaggiati ai sensi della L. n. 381/1991 e s.m.e i.
2. Le attività formative proposte devono effettuarsi nel territorio della Regione Umbria.
3. Le proposte sono destinate alla formazione in situazione di lavoro di giovani ammessi al Piano Garanzia Giovani ai quali è stata assegnata, nel Patto di Servizio (di seguito "Patto") stipulato presso uno dei Centri per l'Impiego dell'Umbria (di seguito "CPI"), la misura "tirocinio" di cui alla successiva PARTE 2° del presente Avviso.
4. Le proposte di tirocinio restano inserite nel Catalogo per le finalità e con le modalità di cui alla PARTE 2° del presente Avviso fino al termine che sarà indicato con successivo atto.
5. E' facoltà del Soggetto ospitante ritirare in ogni momento la proposta di tirocinio a condizione che su di essa non sia stata presentata nessuna candidatura ai sensi del successivo art. 17. In tal caso il Soggetto Ospitante ritira la proposta avvalendosi della Piattaforma e ne dà comunicazione alla Regione e al Soggetto Promotore. La Regione prende atto del ritiro.
6. Le Proposte sulle quali siano state presentate candidature di cui al successivo art. 17 possono essere ritirate solo per cause di forza maggiore. Il Soggetto Ospitante presenta alla Regione motivata richiesta di ritiro e ne dà comunicazione al Soggetto Promotore. La Regione entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta decide sul ritiro e, in caso di accoglimento, procede alla cancellazione della proposta di tirocinio dalla Piattaforma. In tal caso le candidature dei tirocinanti sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al Candidato che può ripresentare la sua candidatura a valere su altra Proposta di tirocinio. In caso di rigetto della

richiesta di ritiro, il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante sono tenuti ad effettuare la selezione dei candidati e, in caso di idoneità di uno di essi, ad attivare il tirocinio.

ART. 10

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE AL FINE DELL'INSERIMENTO A CATALOGO

1. Il Soggetto Ospitante che ha aderito al Catalogo ed ha validato e sottoscritto una Convenzione con il Soggetto Promotore presenta le proposte formative di tirocinio extracurriculare a valere sul Piano Garanzia Giovani - anche coadiuvato dal Soggetto Promotore - esclusivamente mediante il Catalogo all'indirizzo web: <https://catalogotirocini.regione.umbria.it> secondo la relativa procedura telematica.
2. Il Soggetto Ospitante, al momento della presentazione della Proposta di tirocinio deve possedere tutti i requisiti previsti dalla Direttiva tirocini. A tal fine, le dichiarazioni sono rese, sottoscritte, validate e trasmesse esclusivamente in via telematica ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000.
- 2-bis. I Soggetti Ospitanti che ai fini dell'assunzione sono tenuti a ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale possono presentare una sola proposta di tirocinio a valere sul presente Avviso. Per le Università tale limite opera per ciascun Dipartimento.
3. La Piattaforma impedisce automaticamente la presentazione di un numero di proposte di tirocinio superiore al limite numerico di cui all'art. 9 della Direttiva tirocini calcolato in base al numero di dipendenti in organico dichiarato all'atto della presentazione della proposta.
4. Il Soggetto Ospitante può presentare, indipendentemente dal numero delle Convenzioni validate e sottoscritte, tante proposte di tirocinio quanti sono i tirocinanti che nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla Direttiva tirocini è disponibile ad ospitare.
5. Previa individuazione in via telematica della Convenzione di riferimento, le proposte di tirocinio devono indicare il Soggetto Ospitante e contenere la proposta di progetto formativo redatta in conformità al formulario compilabile esclusivamente nella Piattaforma all'indirizzo web: <https://catalogotirocini.regione.umbria.it>. In particolare è richiesto di indicare le seguenti categorie di informazioni:
 - a) le informazioni relative al Soggetto Ospitante, il codice Ateco07, la dimensione dell'organico dell'unità operativa in cui si prevede che si svolga il tirocinio e l'assenza di condizioni ostative ad ospitare tirocini ai sensi della Direttiva tirocini;
 - b) per ogni proposta di progetto formativo:
 1. gli obiettivi, le attività e le relative modalità di svolgimento che ci si impegna ad assegnare al tirocinante;
 2. l'area professionale di riferimento con indicazione della classe CP2011;
 3. la sede di svolgimento;
 4. i requisiti indicativi dei candidati: livello di istruzione, eventuale patente posseduta, eventuali lingue conosciute ed eventuale livello di conoscenza, utili a facilitare la candidatura del tirocinante;

5. il ruolo aziendale svolto dal tutor.
6. La Proposta di tirocinio, compilata dal Soggetto Ospitante, è validata dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante mediante la Piattaforma. La validazione della proposta di tirocinio da parte di entrambi i Soggetti avvia la fase di ammissibilità e valutazione della proposta stessa ai sensi del successivo art. 11.

ART. 11

PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO

1. Le proposte di tirocinio di cui all'art. 10 sono sottoposte a istruttoria di ammissibilità effettuata per mezzo della Piattaforma dal Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria. Il Servizio verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2 con riferimento alla completezza delle dichiarazioni rese nonché alla regolarità della documentazione. Il Servizio si riserva di chiedere informazioni e chiarimenti.
2. Sono automaticamente escluse le proposte di tirocinio presentate con modalità diverse dalla compilazione e validazione nella Piattaforma Informatica, ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 6.
- 2-bis. Sono altresì automaticamente escluse le proposte successive alla prima proposta ammessa e valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 12 presentate dai Soggetti Ospitanti di cui all'art. 10, c. 2-bis.
3. Le proposte dichiarate ammissibili dal Servizio Politiche del Lavoro sono sottoposte a valutazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 12. Il Servizio, per mezzo della Piattaforma, comunica agli interessati le esclusioni di cui al precedente comma 2.

ART. 12

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO

1. Al fine di promuovere la qualità dei tirocini iscritti a Catalogo, è costituito un Nucleo interistituzionale per la valutazione delle Proposte di tirocinio nonché per la verifica dell'ammissibilità a finanziamento dei Progetti formativi di tirocinio di cui successivo art. 17 (di seguito "Nucleo"), presieduto da un funzionario della Regione Umbria e composto da un funzionario della Provincia di Perugia e da un funzionario della Provincia di Terni che saranno nominati con successivi atti.
2. Ai fini della semplificazione amministrativa il Nucleo è convocato in seduta permanente e la valutazione è svolta in modo telematico, nel rispetto delle norme di tracciabilità.
3. Il Nucleo valuta la sussistenza di ciascuno dei seguenti criteri:
 - a) comprensibilità e completezza degli elementi informativi della proposta di tirocinio;

- b) significatività degli obiettivi formativi rispetto alle finalità di Garanzia Giovani¹
 - c) coerenza dei contenuti e delle modalità di previsto svolgimento del tirocinio, rispetto ai suoi obiettivi;
 - d) coerenza dei requisiti indicativi di selezione dei candidati al tirocinio, rispetto alle sue caratteristiche.
4. All'esito della verifica di ammissibilità, ciascuno dei tre componenti il Nucleo esprime in via telematica la propria valutazione su ciascuno dei criteri di cui al comma 3. Il giudizio di ciascun componente ha esito positivo solo qualora la proposta di progetto formativo risponde a tutti i criteri di cui al comma 3.
5. Le proposte di tirocinio sono automaticamente inserite a Catalogo qualora, all'esito della formulazione dei giudizi dei tre componenti il Nucleo, ricevano esito positivo almeno da parte di due di loro. L'avvenuto inserimento vale come notifica nei confronti del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore. L'inserimento a Catalogo delle prime proposte giudicate ammissibili avviene il 04/11/2014.
6. In caso di rigetto della proposta di tirocinio il Servizio Politiche Attive del Lavoro, comunica al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore, per il tramite della Piattaforma, le motivazioni di rigetto espresse dai componenti il Nucleo, anche al fine della eventuale corretta reiterazione della proposta.
7. Il Servizio Politiche Attive del Lavoro prende atto periodicamente delle proposte di tirocinio inserite a Catalogo.
8. L'inserimento della proposta a Catalogo è presupposto per la presentazione delle candidature da parte dei giovani che hanno aderito al Piano Garanzia Giovani ed hanno ricevuto nel Patto, stipulato presso i CPI, l'indicazione per lo svolgimento di un tirocinio e che saranno ammessi a finanziamento nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità di cui alla successiva PARTE 2°.
9. E' fatto obbligo di ritirare le proposte di tirocinio inserite nel Catalogo qualora il Soggetto Ospitante perda anche solo uno dei requisiti richiesti per la presentazione della proposta ai sensi del precedente art. 10, c. 2. In tal caso le candidature dei tirocinanti presentate a valere su tali proposte ai sensi del successivo art. 17 sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al Candidato e il Candidato può ripresentare la sua candidatura a valere su altra Proposta di tirocinio.
10. L'eventuale non iscrizione della proposta a Catalogo non esclude la possibilità per il Soggetto Ospitante di attivare una Convenzione in assenza di finanziamento pubblico.

¹ Il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" richiama la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i Giovani". Gli Stati sono invitati a garantire ai giovani *"un'offerta qualitativamente valida* di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di *tirocinio* o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.". Inoltre, la Raccomandazione indica con chiarezza che l'azione cui tendono le politiche deve essere quella di offrire ai giovani l'accesso ad *"una opportunità di lavoro qualitativamente valida"*.

PARTE 2°
**ATTUAZIONE DELLA MISURA TIROCINIO EXTRACURRICOLARE
PER LA GARANZIA GIOVANI**

SEZIONE I
NORME GENERALI

ART. 13
FINALITA' E OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. La PARTE 2°, in attuazione del Piano Garanzia Giovani, Scheda 5, prevede:
 - a) il finanziamento di tirocini extracurricolari finalizzati all'orientamento e/o all'inserimento e/o reinserimento al lavoro dei giovani che hanno aderito alla Garanzia prevista dal Piano Garanzia Giovani di cui all'art. 1. Sono finanziati esclusivamente i tirocini inseriti nel Catalogo di cui alla PARTE 1° del presente Avviso;
 - b) la remunerazione a risultato al Soggetto Promotore per ciascun tirocinio extracurricolare promosso ed attuato.

ART. 14
DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria a valere sul Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani (PON YEI) prevista fino al 31/12/2015 è di € 3.800.000,00 così suddivisa:
 - a) € 3.300.000,00 per il finanziamento dell'indennità di partecipazione a titolo di aiuto individuale alla persona in favore dei beneficiari finali;
 - b) € 500.000,00 per il finanziamento della remunerazione a risultato dei Soggetti Promotori per tirocini extracurricolari promossi ed attuati.
- 1-bis. Per i tirocini attivati presso Soggetti Ospitanti che ai fini dell'assunzione devono ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale, la dotazione finanziaria è stabilita nella misura massima del 10% della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1.
2. E' facoltà della Regione integrare la dotazione di cui al comma precedente con risorse derivanti dal Programma Regionale Operativo FSE 2014-2020 e da altre fonti pubbliche.

ART. 15
BENEFICIARI

1. Sono beneficiari finali i giovani disoccupati ai sensi del D.Lgvo. n. 181/00 e s.m.e i., che abbiano assolto l'obbligo di istruzione, non impegnati in percorsi scolastico-formativi, di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell'adesione al Piano Garanzia Giovani, residenti o regolarmente soggiornanti in Umbria e, nel rispetto del principio della contendibilità, nelle altre regioni del Paese, ad eccezione che nella Provincia autonoma di Bolzano.

2. Sono altresì beneficiari i Soggetti Promotori dei tirocini in quanto percettori di remunerazione a risultato.

ART. 16

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento prevede a titolo di aiuto individuale alla persona il finanziamento in favore dei beneficiari finali dell'indennità di partecipazione, pari a:
 - a) € 300,00 mensili lordi per lo svolgimento di tirocini extracurricolari della durata di sei mesi e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo settimanale previsto nel progetto non inferiore a venti ore e non superiore a ventiquattro ore, corrispondente ad un impegno mensile non inferiore a ottantasette ore e non superiore a centoquattro ore.
 - b) € 400,00 mensili lordi per lo svolgimento di tirocini extracurricolari della durata di sei mesi e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo settimanale previsto nel progetto non inferiore a venticinque ore e non superiore a trenta ore, corrispondente ad un impegno mensile non inferiore a centootto ore e non superiore a centotrenta ore.
 - c) € 500,00 mensili lordi per lo svolgimento di tirocini extracurricolari della durata di sei mesi e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo settimanale previsto nel progetto superiore a trenta ore, corrispondente ad un impegno mensile superiore a centotrenta ore.
2. In ogni caso, l'impegno formativo giornaliero e settimanale previsto dal progetto formativo di tirocinio non può superare l'orario giornaliero e settimanale previsto dal C.C.N.L. di riferimento.
3. Ai sensi della Direttiva tirocini, i tirocini di cui al presente Avviso non costituiscono rapporto di lavoro. L'indennità di partecipazione è considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 917/1986, TUIR, e s. m. e i.. L'indennità non si computa ai fini del calcolo per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
4. Non sono ammessi a finanziamento tirocini extracurricolari che prevedano nel progetto formativo un impegno settimanale inferiore a venti ore, corrispondente ad un impegno mensile inferiore a ottantasette ore.
5. L'intervento prevede, altresì, in favore dei Soggetti Promotori la remunerazione a costi standard a risultato, da erogarsi per il 50% a metà percorso e per il 50% a completamento del periodo di tirocinio, sulla base della profilatura effettuata al fine di misurare la difficoltà del beneficiario finale all'inserimento nel mercato del lavoro, come da tabella seguente:

IN BASE ALLA PROFILATURA DEL GIOVANE				
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
remunerazione a risultato	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00

6. La remunerazione si intende al lordo delle imposte ed è comprensiva degli oneri derivanti al Soggetto promotore in ragione dei compiti ad esso propri di cui all'art. 5 della Direttiva tirocini e quelli necessari all'attuazione del tirocinio a valere sul Piano Garanzia Giovani.

ART. 17

PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI A VALERE SUL PIANO GARANZIA GIOVANI

1. I giovani di cui all'art. 15, comma 1 che hanno aderito al Piano Garanzia Giovani sono chiamati dai CPI territorialmente competenti per la profilazione e la stipula del Patto.
2. Qualora il CPI assegni al giovane la misura di tirocinio, inserisce nel Patto non più di tre aree professionali di riferimento identificate dal secondo livello della classe CP2011.
3. Il CPI procede all'abilitazione telematica del Candidato tirocinante nell'Area Riservata della Piattaforma.
4. Il Candidato tirocinante, anche con l'assistenza del CPI, consulta il Catalogo al fine di candidarsi a non più di tre proposte di tirocinio, coerenti con le Classi CP2011, Terzo Livello assegnategli e presenta in via telematica la propria candidatura.
5. Ciascuna proposta di tirocinio può essere opzionata da non più di cinque Candidati tirocinanti. Le proposte restano aperte per le candidature e sono visibili a Catalogo fino al raggiungimento del numero di cinque candidature presentate e comunque non oltre il 10° giorno successivo all'inserimento della prima candidatura.
6. I candidati tirocinanti, scelta la proposta di tirocinio, saranno chiamati dal Soggetto Promotore, entro dieci giorni dalla chiusura della proposta ai sensi del precedente comma 5, al fine di sostenere un colloquio di selezione per l'individuazione, da parte del Soggetto Ospitante, del candidato tirocinante che effettuerà il tirocinio. Al colloquio assiste il Soggetto Promotore. I colloqui di selezione devono concludersi entro venti giorni dalla chiusura della proposta con l'indicazione e le relative comunicazioni degli esiti della selezione.
7. Qualora il colloquio di selezione abbia esito negativo, la proposta di tirocinio viene riaperta alle candidature in via automatica dalla Piattaforma.
8. Sulla base della proposta di tirocinio, il Soggetto Promotore, il Soggetto Ospitante e il Candidato scelto all'esito del colloquio di cui al comma 6, entro dieci giorni, definiscono e validano il Progetto formativo di tirocinio extracurriculare per mezzo della Piattaforma.
9. Il Nucleo costituito ai sensi del precedente art. 12 verifica l'ammissibilità dei Progetti formativi di tirocinio validati ai sensi del precedente comma 8, anche sulla base della coerenza con la Proposta di tirocinio. Ciascuno dei tre componenti il Nucleo esprime in via telematica il proprio giudizio. I Progetti formativi di tirocinio sono ammessi a finanziamento solo se ricevono unanime giudizio positivo da parte di tutti i componenti il Nucleo ed in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.

10. In esito al giudizio positivo del Nucleo, il sistema consente di generare il testo del Progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da stampare in triplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del Candidato tirocinante, del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Candidato tirocinante, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante, sono tenuti a conservare una copia del Progetto Formativo di tirocinio, allegato alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero del lavoro.
- 10-bis. La comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto formativo di tirocinio è effettuata per mezzo della Piattaforma.
11. In caso di rigetto il Servizio Politiche Attive del Lavoro, ne dà comunicazione, per mezzo della Piattaforma, al Soggetto Ospitante, al Soggetto Promotore e al Candidato tirocinante indicando le motivazioni espresse dai componenti il Nucleo, anche al fine della eventuale corretta reiterazione del Progetto formativo di tirocinio.
12. Le Province di Perugia e di Terni, ciascuna relativamente ai Patti stipulati dai Centri per l'Impiego loro afferenti, prendono atto periodicamente dei Progetti formativi di tirocinio giudicati positivamente dal Nucleo e ammessi a finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani (PON YEI).
13. Gli elenchi dei Progetti formativi ammessi a finanziamento e dei beneficiari di cui all'art. 15 sono pubblicati dalle Province di Perugia e di Terni nei rispettivi siti istituzionali.
14. Il tirocinio ammesso deve essere attivato entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a pena di decadenza del finanziamento dell'aiuto individuale e della remunerazione dovuta al Soggetto Promotore.

NORME FINALI

ART. 18 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Avviso si rinvia alla Direttiva tirocini.
2. Termini, ulteriori requisiti soggettivi, regime delle incompatibilità e modalità di dettaglio e attuazione dei procedimenti di cui alla PARTE 2° sono definiti con successivi atti della Regione Umbria e delle Province di Perugia e Terni.

3. Con successivo atto sarà disciplinato il finanziamento degli incentivi previsti per i Soggetti Ospitanti che assumono il tirocinante, secondo quanto previsto dal Piano Garanzia Giovani.
4. La Regione Umbria con successivo atto dispone le modalità di attuazione dei tirocini in mobilità geografica di cui alla Scheda n. 5 del Piano Garanzia Giovani.

ART. 19

INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

1. I Soggetti Promotori che intendono promuovere tirocini extracurriculari a valere sul Piano Garanzia Giovani e vi aderiscono nei termini e con le modalità di cui al presente Avviso iscrivendosi al Catalogo nella Sezione "Garanzia Giovani", sono tenuti a dare massima informazione e pubblicità all'iniziativa anche attraverso l'utilizzo dei rispettivi siti web.
2. I Soggetti Promotori di cui al comma 1 e i Soggetti Ospitanti che si registrano al Catalogo Sezione "Garanzia Giovani" al fine di inserire nel Catalogo le loro Proposte di tirocinio extracurriculare, sono tenuti all'utilizzo dei loghi ufficiali dell'iniziativa. I loghi sono reperibili e scaricabili nel sito www.formazioneelavoro.regione.umbria.it - area tematica "Il programma Garanzia Giovani".

Art. 20

INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti previsti dalla PARTE 1° del presente Avviso è: Regione Umbria - Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia.
Dirigente Responsabile del Servizio: Sabrina Paolini, indirizzo e-mail politichelavoro@regione.umbria.it.
Responsabile del procedimento: Sabrina Paolini, indirizzo e-mail politichelavoro@regione.umbria.it
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro – Via Mario Angeloni, 61 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.
Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Servizio Politiche Attive del Lavoro: Sabrina Paolini.

ART. 21

INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO

1. Il presente Avviso Pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile nel sito internet www.formazioneelavoro.regione.umbria.it Informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio Politiche Attive del Lavoro - Direzione Regionale

Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria – al seguente indirizzo di posta elettronica: progpolitichelavoro@regione.umbria.it.

ART. 22

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Umbria adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- del il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art.16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- del Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- del il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469 – “Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
- del il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n.181 – “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n.144”;
- del il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n.297 – “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, recante norme per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art.45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144”;
- della L.R. 23 luglio 2003, n. 11, “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni e integrazioni della L.R. 25 novembre 1998, n. 41 (norme in materia di politiche regionale del lavoro e di servizi per l'impiego);
- della L.R. del 2 maggio 2007, n. 10 “Ulteriori modificazioni alla Legge Regionale n°41/1998 (norme in materia di politiche regionale del lavoro e di servizi per l'impiego) – soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro;
- della Legge 28 giugno 2012, n. 92 – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- delle “Linee Guida condivise tra Stato, Regioni e Province autonome e Province per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dagli

- articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e s.m.i.” approvate in Conferenza Unificata il 5.12.2013;
- della DGR. n. 1498 del 16/12/2013 “Indirizzi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego del D.Lgs. n°181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni”;
 - della DGR. n. 425 del 15 aprile 2014 “Definizione degli standard dei servizi regionali per l’impiego e della metodologia di calcolo delle relative unità di costo standard”;
 - della Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, la quale rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
 - della Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
 - della proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013 dall’Autorità Nazionale alla Commissione Europea che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, di seguito PON-YEI tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
 - del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI e costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
 - del summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indicante che l’attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
 - del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
 - del Decreto Direttoriale n. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con il quale sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
 - della DGR n. 469 del 24/04/2014, e tutti gli atti ivi richiamati, che approva lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Umbria e preadotta il piano esecutivo regionale;
 - della nota prot. 58495 del 30.04.2014 che trasmette al Ministero la convenzione sottoscritta;
 - della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 40/0017386 del 12/5/2014 che trasmette alla Regione la convenzione sottoscritta dal Direttore generale;
 - della DGR n. 514 del 12/05/2014 che approva il Piano esecutivo regionale in attuazione del Piano di attuazione nazionale della “Garanzia Giovani”;
 - della DD n. 4823 del 16/06/2014 che integra il Piano esecutivo regionale in attuazione del Piano di attuazione nazionale della “Garanzia Giovani” della descrizione della rete dei servizi per l’impiego, come richiesto il 06.06.2014 dal Ministero del Lavoro in sede di incontro bilaterale;

- della DD n. 5303 del 02/07/2014 del Servizio Istruzione, università e ricerca che rilascia il parere di conformità alla provincia di Perugia in merito "Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi orientativi e formativi per giovani fino a 18 anni-annualità 2014-2015" a valere sul Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani;
- della DD n. 5724 del 16/07/2014 del Servizio Istruzione, università e ricerca che rilascia il parere di conformità alla provincia di Terni in merito "Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi orientativi e formativi per giovani fino a 18 anni-annualità 2014-2015" a valere sul Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani;
- del PON YEI 2014-2020 "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
- del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 387 del 23/5/2014 di attribuzione delle risorse di assistenza tecnica per l'attuazione del PON YEI 2014-2020;
- della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 40/0025537 del 4/7/2014 quale risposta ai quesiti posti dalle regioni relativi all'attuazione della YEI;
- della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 40/0028233 del 28/7/2014 di anticipo del 7% alle regioni firmatarie delle Convenzioni delle risorse del PON YEI 2014-2020;
- della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 40/0030036 del 11/8/2014 di invio dello schema di convenzione per l'erogazione dell'indennità di tirocinio per garanzia giovani;
- della DGR n. 684 del 11/06/2014 che ha provveduto ad iscrivere nel "Repertorio regionale dei profili professionali" il "Sistema di competenze necessarie a svolgere attività di orientamento. Funzioni: informativa, consulenza orientativa, accompagnamento a specifiche esperienze di transizione";
- della DGR n. 1231 del 29/09/2014 "PON YEI 2014-2020 (Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani). Prima attribuzione di risorse alle due amministrazioni provinciali per attuazione misure e per assistenza tecnica. Approvazione dello schema di Accordo e collaborazione interistituzionale e approvazione schema di convenzione MLPS, INPS e Regione";
- della DGR n. 908 del 21/07/2014 che inserisce nel "Repertorio degli standard di percorso formativo" lo standard di percorso formativo "Sistema di competenze necessarie a svolgere attività di orientamento. Funzioni: informativa, consulenza orientativa, accompagnamento a specifiche esperienze di transizione";
- dell'Accordo, sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, recante «Linee guida in materia di tirocini» ai sensi dell'articolo 1, commi 34- 36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
- della L. R. n. 69/81 "Norme sul sistema formativo regionale" e s. m. e i.;
- della L. R. n. 7/09 "Sistema Formativo Integrato Regionale";
- della L. R. n. 17 del 17/09/2013 che modifica l'art. 13 "Esperienze di formazione in contesto lavorativo – Tirocini", della L.R. n. 69/1981;
- della L. n. 68/99 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e s.m.e i.;
- della D.G.R. n. 1354 del 2 dicembre 2013, avente ad oggetto "Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini", con la quale è stata approvata la Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari e tutti gli atti ivi richiamati;

- della D.D. n. 10424 del 23 dicembre 2013 che ha approvato il modello della Convenzione di tirocinio extracurriculare e i modelli di progetto formativo ai sensi della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari;
- della D.G.R. n. 597 del 26/05/2014 che modifica ed integra la Direttiva di attuazione di cui alla D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354;
- della D.G.R. n. 1241 del 24.10.2011 con la quale veniva adottato l' Avviso Pubblico del "Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa Individuale: Integrazione ed adeguamento", e tutti gli atti ivi richiamati.
- La D.G.R. n. 889 del 16/07/2014 "Adozione P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 ai fini dell'inoltro ufficiale al M.L.P.S. e alla Commissione Europea per l'avvio del negoziato".